

**Domanda:**

A seguito di un Verbale amministrativo circa il trasporto di rifiuti con formulario inesatto, dove sono stati individuati un trasgressore ed un obbligato in solido. tuttavia, gli scritti difensivi sono stati presentati dal solo obbligato in solido. Vorrei sapere se gli stessi scritti difensivi esplicano, eventualmente gli effetti anche nei confronti del trasgressore oppure no.

**Risposta a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta**

L'art. 18 della legge n. 689/1981 accorda la facoltà di esercitare le proprie difese agli "interessati". Con tale espressione il legislatore si riferisce a due distinte tipologie di soggetti: in primo luogo, fa riferimento al trasgressore, ossia alla persona fisica cui è imputabile la condotta illecita; inoltre, la disposizione citata fa riferimento anche al responsabile in solido, cioè ad un soggetto che, senza aver commesso la violazione amministrativa ambientale, è comunque chiamato dalla legge a rispondere del pagamento della somma sanzione, in solido con l'autore dell'illecito.

Qualora soltanto il responsabile solidale si sia avvalso della facoltà di far pervenire una memoria difensiva, l'autorità competente decide il procedimento sanzionatorio senza la previa instaurazione di alcun contraddittorio con il trasgressore, in quanto il diritto di difesa previsto dal citato art. 18 rappresenta una mera facoltà per gli interessati e tale facoltà può essere esercitata anche soltanto da alcuni dei soggetti destinatari della contestazione.

Tuttavia, l'autore della violazione amministrativa ambientale che non si è avvalso delle facoltà riconosciutegli dall'art. 18 potrebbe comunque ricevere un beneficio dalle difese esercitate dall'obbligato in solido. Infatti, nella predisposizione della propria difesa scritta oppure in sede di audizione personale, il responsabile solidale può adottare diverse strategie difensive: da una parte, può limitarsi esclusivamente a negare la sussistenza dei presupposti della solidarietà prescritti ai sensi dei primi tre commi dell'art. 6 della citata legge n. 689/1981 ed in tale caso l'accoglimento della sua difesa non determinerebbe alcuna conseguenza per il trasgressore, ma comporterebbe soltanto il venir meno della posizione debitoria del responsabile in solido; d'altro canto, l'obbligato in solido può anche basare la propria difesa sulla mancata sussistenza degli stessi elementi costitutivi dell'illecito ed in tale ipotesi gli argomenti evidenziati nelle memorie difensive dell'obbligato solidale potrebbero rilevare ai fini dell'emanazione di una ordinanza di archiviazione.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.